



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ALESSANDRIA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA MEDIAZIONE

Ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011

Art. 1 - Applicazione del regolamento

1. Ai sensi degli artt. 2 e 5 del Decreto Legislativo 04.03.2010 n. 28, come modificato dal DI 145/2011e successive modifiche ex D.L. n. 21/06/2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla L. n. 98/2013, il presente regolamento si applica alle mediazioni svolte dall'Organismo di mediazione costituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, ovvero su invito del giudice, ovvero altresì su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate dall'organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
3. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso altro organismo territorialmente competente scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.
4. La presentazione di una domanda di mediazione ai sensi del successivo art. 2 e l'adesione alla mediazione delle parti invitate costituiscono piena e incondizionata accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata, commisurate al valore della lite, salvo revisione del Consiglio Direttivo dell'Organismo.

Art. 2 - Avvio della mediazione

1. La parte che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso la sede dell'organismo.
Il deposito potrà avvenire: a mani, presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria, c/o Tribunale di Alessandria, corso Crimea 81, o a mezzo raccomandata a/r indirizzata a "Ordine Avvocati Alessandria – Segreteria Mediazione – Corso Crimea, 81 – 15121 Alessandria"- ovvero a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo: mediazionealessandria@goldpec.it.
In ogni caso, l'originale della domanda dovrà essere depositato in occasione dell'incontro preliminare di programmazione.
2. La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma *on line* e pubblicata sul sito www.ordinevocatialessandria.it, sia in forma cartacea, da richiedere alla segreteria dell'organismo.
3. La domanda deve contenere:
 - a) il nome dell'Organismo di mediazione e l'indicazione della sede principale ovvero di quella tra le sedi operative prescelta dalla parte istante per lo svolgimento della procedura di mediazione;
 - b) nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni nonché generalità e indirizzo e-mail e pec dell'avvocato a cui è stato conferito incarico di assistenza per la fase di mediazione;
 - c) l'oggetto della lite;
 - d) le ragioni della pretesa;
 - e) il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero qualora vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Consiglio Direttivo, ex art. 11 dello Statuto, decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento;
 - f) la sussistenza di eventuali termini di decadenza e/o di prescrizione.
4. La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell'istanza, salvo che le parti autorizzino il superamento di detto termine, manlevando espressamente il mediatore e l'organismo da qualsiasi responsabilità in merito a detto superamento.
5. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.

6. L'organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 c. 6 d.lgs.28/2010, è onere della parte istante provvedere alla comunicazione alla controparte della domanda di mediazione depositata

Art. 3 - Luogo e modalità della mediazione

1. La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia. In alternativa, l'organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.
2. In caso di formulazione della proposta di cui all'art. 11 del decreto legislativo 28/2010, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente.
3. L'organismo, al fine di una più idonea ripartizione delle assegnazioni degli incarichi ai singoli mediatori iscritti nei propri elenchi provvederà, se del caso, a formare separati elenchi suddivisi secondo specifiche materie.
4. Al momento dell'iscrizione nell'elenco dei mediatori, il mediatore indica le materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione.
5. Per ogni mediatore sono annotate le specializzazioni riconosciute dalla legge, dai decreti ministeriali in materia o, in difetto, da disposizioni del Consiglio Nazionale Forense, nonché la conoscenza delle lingue straniere.
6. Tali annotazioni sono messe a disposizione degli utenti, anche mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine.
7. La revisione dell'elenco dei mediatori deve essere fatta con cadenza annuale.

Art. 4 - Iscrizione nell'elenco dei mediatori

1. Sono condizioni per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori:
 - a) non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva;
 - b) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
 - c) non essere stato sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione;
 - d) non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;
 - e) possedere una adeguata formazione in materia di mediazione, acquisita attraverso un percorso formativo di 15 ore teorico-pratiche, di cui 5 ore dedicate all'analisi del d.lgs.28/2010 e relativa disciplina di attuazione e 10 ore allo studio della gestione del conflitto e delle competenze pratiche del mediatore, integrate da un tirocinio formativo costituito dalla partecipazione ad almeno due procedure di mediazione condotte da altri, purché non limitate al solo primo incontro; sono esonerati gli Avvocati che abbiano già acquisito la qualifica di mediatore
 - f) essere iscritto in uno degli Albi dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria;
 - g) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge;
 - h) non essere iscritto nell'elenco dei mediatori di più di cinque organismi di mediazione.
2. Con la richiesta di iscrizione nell'elenco il mediatore deve:
 - a) dichiarare la disponibilità ad operare per l'Organismo di mediazione e indicare la sezione o le sezioni dell'elenco in cui non desidera di essere iscritto;
 - b) depositare un curriculum sintetico, con indicazione specifica dei requisiti di cui alle lettere e) ed f) del comma precedente;
 - c) attestare il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e), d) e g) del comma che precede;
 - d) dichiarare presso quali altri Organismi sia iscritto.
 - e) dichiarare presso quale o quali sedi tra quelle attivate dall'Organismo intende svolgere

preferibilmente la mediazione

3. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori e potranno richiedere di essere iscritti nell'elenco dei mediatori depositato presso il Ministero della Giustizia, purché dimostrino di essere in possesso di una formazione specifica ai sensi dell'art. 62 Codice Deontologico Forense e ai sensi altresì del successivo art. 6, comma terzo, del presente Regolamento.
4. Sulle domande di iscrizione delibera il Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Obblighi di riservatezza

1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi ai sensi dell'art. 9 del D.LGS. 4/3/2010 n. 28 fatto salvo quanto espressamente previsto dagli art. 11 e 13 del D. Lgs 28/2010, e salvo il caso di espressa dispensa ricevutane da tutte le parti della mediazione.
2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione, è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio e l'esperto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 9.
3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti di parte, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza ai sensi dell'art. 10 D.Lgs 28/2010, circa le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso della mediazione.
5. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.

Art. 6 - Nomina del mediatore

1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro.
2. La lista dei mediatori è consultabile sul sito www.ordineavvocatialessandria.it.
3. I mediatori inseriti nell'elenco dell'organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione in materia di mediazione, acquisita secondo quanto previsto all'art. 4 lett. e) che precede, e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 62 del Codice Deontologico Forense.
4. L'organismo designa il mediatore secondo criteri di turnazione automatica.
5. Nell'assegnazione degli incarichi, l'organismo si attiene a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 lett. e) del D.M. 180/2010.
6. A tal fine, l'organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale.
7. Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori si terrà conto, dunque, della sede di mediazione indicata da ciascun mediatore.
8. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'organismo.
9. Qualora la particolare complessità della pratica lo richieda o il mediatore o le parti congiuntamente ne facciano richiesta motivata, l'Organismo può nominare due mediatori, rispettando i criteri di selezione sopra indicati, senza alcun onere aggiuntivo per le parti stesse.
10. L'Organismo consente gratuitamente a ciascun mediatore iscritto nei propri elenchi di svolgere il tirocinio assistito prescritto dalla normativa vigente (art. 4 co. 3 lett. b DM 180/10 e successive modifiche e

integrazioni). Lo stesso sarà consentito anche ai mediatori di altri Organismi, tenendo conto del numero delle mediazioni effettivamente svolte e della necessità di garantire prioritariamente l'aggiornamento ed il tirocinio dei mediatori iscritti presso il proprio Organismo e presso gli Organismi di mediazione iscritti nel Registro ministeriale. Al fine di garantire il tirocinio assistito tanto il Mediatore designato quanto le parti non possono opporsi, salvo giustificato motivo, alla partecipazione dei tirocinanti a ciascun procedimento. I Mediatori tirocinanti che assistono alle varie fasi della procedura, non hanno diritto a compenso alcuno e/o a rimborso spese e dovranno attenersi alle norme relative all'incompatibilità nonché a quelle relative alla riservatezza, alla inutilizzabilità e al segreto professionale applicabili per il mediatore. La disciplina dei tirocini assistiti è altresì contenuta in apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo dell'Organismo che costituisce parte integrante del presente.

Art. 7 - Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore

1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.
2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.
3. In casi eccezionali, l'organismo può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.
4. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, l'organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.
5. L'eventuale tirocinante che assiste alla procedura di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.
6. Il mediatore non può accettare la nomina:
 - a) quando abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;
 - b) quando una delle parti del procedimento sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali;
 - c) in ogni altro caso previsto dagli artt. 24, 61 e 62 del Codice Deontologico Forense;
 - d) in ogni altro caso previsto dall'art. 815 c.p.c.;
 - e) se non ha conoscenza specifica della materia giuridica oggetto della mediazione;
 - f) in ogni altra situazione in cui possa essere compromessa la sua imparzialità o l'indipendenza dalle parti.
7. Al mediatore designato, ai suoi ausiliari o collaboratori nonché ad altro professionista socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali in cui il primo ha lo studio, è fatto divieto:
 - a) di assumere la funzione di arbitro nella vertenza oggetto di mediazione;
 - b) di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati nella procedura di mediazione;
 - c) di percepire compensi direttamente dalle parti;
 - d) di assumere successivamente, direttamente o indirettamente, anche altro professionista socio o associato degli stessi, ovvero che eserciti negli stessi locali ove il mediatore ha lo studio, la difesa delle parti in giudizio per questioni strettamente inerenti agli affari trattati nella procedura di mediazione.
8. Il mediatore designato deve informare immediatamente l'Organismo di mediazione e le parti della sussistenza nei propri confronti di una delle situazioni di incompatibilità indicate nel presente articolo ovvero delle ragioni di un possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione, anche se non espressamente prevista.
9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, e comunque prima dell'inizio del procedimento di mediazione, il mediatore deve sottoscrivere una specifica dichiarazione di imparzialità e di rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

10. La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore:

- a) equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità e di possesso dei requisiti di necessaria competenza;
- b) costituisce fonte di responsabilità per il mediatore;
- c) ha rilevanza deontologica.

Art. 8 - Sospensione e cancellazione dall'elenco dei mediatori

1. E' disposta la sospensione cautelare dall'elenco dei mediatori:

- a) nel caso di esercizio dell'azione penale per delitto non colposo;
- b) nel caso di apertura del procedimento disciplinare;
- c) nel caso di sospensione cautelare dell'attività di avvocato.

2. La sospensione viene revocata:

- a) una volta divenuta definitiva la sentenza o la decisione che definisce il procedimento;
- b) con la pronuncia della sentenza o della decisione, anche non definitive, qualora siano di proscioglimento ovvero irroghino una pena o una sanzione compatibili con l'iscrizione nell'elenco.

3. E' disposta la cancellazione dall'elenco dei mediatori:

- a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
- b) nel caso di rifiuto, salvo giustificato motivo, dell'incarico di mediazione affidato, se ripetuto per più di due volte nell'arco di un anno;
- c) per la perdita dei requisiti di onorabilità;
- d) nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di specifico aggiornamento biennale in materia di mediazione, salvo il caso di gravi e comprovati motivi.

4. Del provvedimento di cancellazione è data notizia al Consiglio dell'Ordine al fine dell'apertura dell'eventuale procedimento disciplinare.

5. I provvedimenti di sospensione cautelare e di cancellazione, nonché quelli di revoca della sospensione cautelare, vengono assunti dal Consiglio Direttivo previa audizione del mediatore.

6. Il mediatore che assume funzioni o cariche direttive nell'ambito dell'Organismo di mediazione è sospeso dall'elenco dei mediatori per la durata dell'incarico.

Art. 9 - Svolgimento della mediazione e poteri del mediatore. Nomina di ausiliari ed esperti. Formulazione della proposta ex art. 9 D. Lgs 28/2010

1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione: prima di iniziare qualsiasi seduta di conciliazione, in ogni caso dovrà sempre illustrare alle parti in lite le caratteristiche e le finalità dell'istituto della mediazione, così come definite dal D. Lgs 28/2010 e dal D.M. 180/2010, chiarendo la metodologia che egli seguirà nello svolgere la propria attività conciliativa, che dovrà poi avvenire in modo coerente con quanto dichiarato alle parti. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti.

2. Durante l'incontro preliminare il mediatore chiarisce alle parti la funzione e la modalità di svolgimento della mediazione e sempre nel primo incontro invita le parti e i rispettivi avvocati, laddove presenti, ad esprimersi sulle possibilità di iniziare la procedura di mediazione e in caso positivo procede con lo svolgimento dell'attività di mediazione.

3. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, ultimo periodo, D. Lgs 28/2010, nelle controversie che prevedono specifiche competenze tecniche, su segnalazione del mediatore, con il consenso delle parti, l'Organismo può designare, ai sensi dell'art.6 del presente regolamento, uno o più mediatori ausiliari. I costi della mediazione rimangono fissi anche nel caso in cui il procedimento prosegua anche con mediatori ausiliari.

4. Se non è possibile procedere alla designazione di un mediatore ausiliario ai sensi del comma precedente, con il consenso delle parti e sempre che non siano esse stesse a individuarlo di comune intesa, il mediatore può provvedere all'individuazione di un esperto, da scegliere tra i nominativi dei consulenti tecnici contenuti nell'Albo di cui all'art 13 disp. att. c.p.c. istituito presso il Tribunale di Alessandria o presso altri Tribunali del distretto della Corte d'appello di Torino o di distretti limitrofi.
5. La nomina dell'esperto è comunque subordinata all'impegno, sottoscritto dalle parti, di sostenerne i relativi oneri in egual misura, e in via solidale, salvo diverso accordo tra le medesime.
6. Il compenso dell'esperto, salvo che venga concordato direttamente tra le parti e l'esperto stesso all'atto del conferimento del mandato, viene determinato dal Consiglio Direttivo dell'Organismo e non può eccedere la metà dell'indennità complessivamente dovuta per il procedimento di mediazione.
7. Il compenso dell'esperto non è mai compreso all'interno degli onorari di mediazione determinati ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento.
8. All'esperto si applicano le norme del presente regolamento riguardanti i casi di incompatibilità del mediatore, l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza. L'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto comporta la piena e incondizionata accettazione delle norme del presente regolamento.
9. All'esperto è fatto divieto di formulare una proposta.
10. Il verbale di mediazione può contenere l'espresso consenso di tutte le parti all'utilizzabilità in giudizio della perizia, nonché, all'esito del deposito della stessa, l'accettazione delle conclusioni in essa contenute.
11. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.
12. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali, tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private, devono essere ritenuti riservati.
13. Il mediatore si riserva il diritto di non formulare alcuna proposta ai sensi dell'art. 9 D.Lgs 28/2010:
 - a) se vi è opposizione alla formulazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
 - b) nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
 - c) in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
 - d) in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.
14. Nel caso in cui la proposta di conciliazione sia formulata, essa viene inoltrata per il tramite della Segreteria amministrativa agli avvocati delle parti, che hanno sette giorni di tempo per comunicare al mediatore e alla Segreteria amministrativa per iscritto la loro accettazione. In mancanza di risposta nel predetto termine la proposta di intende rifiutata. Salvo diverso ed espresso accordo delle parti, la proposta del mediatore non può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
15. Sentite le parti, l'organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

Art. 10 - Presenza delle parti e loro rappresentanza

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare all'incontro preliminare e a quelli successivi di mediazione personalmente con l'assistenza obbligatoria di un avvocato per i casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. In tutti gli altri casi in cui la parte promuove volontariamente la procedura di mediazione, l'assistenza dell'avvocato è facoltativa. La presenza personale della parte è sempre fortemente consigliata al fine di garantire l'efficacia della procedura di mediazione. Nei casi in cui la parte non possa partecipare personalmente o ritenga comunque di partecipare alla mediazione attraverso un procuratore, il rappresentante deve essere munito di apposita procura sostanziale che gli attribuisca la piena disponibilità dei diritti in contestazione ed essere a conoscenza dei fatti e della situazione reale della parte da lui rappresentata. Ai fini della sottoscrizione dell'accordo, nei casi in cui le parti concludano uno degli atti previsti dall'articolo 2643 c.c. sarà necessario che il rappresentante sia munito di procura notarile.

2. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

Art. 11 - Conclusione della Mediazione. Accesso agli atti e al processo verbale

1. Conclusa la mediazione, il mediatore redige apposito verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne autentica le firme. Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.

2. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1 bis del Decreto legislativo 28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata o del mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art 11, comma 4 del D.Lgs. 28/2010.

3. Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere alla segreteria dell'Organismo affinché ne curi, a sua volta, la trasmissione al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

4. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.

5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria amministrativa dell'Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

6. L'Organismo trasmette al Giudice che ne faccia richiesta, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 28/2010, la proposta del mediatore formulata ai sensi del presente regolamento.

Art. 12 - Mancato accordo

1. Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore redige un processo verbale con il quale dà atto della mancata conclusione dell'accordo.

2. Ove sia stato richiesto dalle parti od ove lo abbia ritenuto opportuno, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo il mediatore, nel redigere il processo verbale, dà, inoltre, atto, della proposta di mediazione dallo stesso formulata ai sensi dell'art. 9 D. Lgs 29/2010 e sottoposta alle parti.

3. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Art. 13 - Responsabilità delle parti

1. E' di competenza esclusiva delle parti:

- a) l'individuazione dell'organismo di mediazione territorialmente competente;
- b) l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo;
- c) le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- d) l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- e) l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- f) la determinazione del valore della controversia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 lett. e) e dall'art. 15 comma 8 del presente regolamento;

- g) la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- h) l'indicazione nella domanda di mediazione di eventuali termini di decadenza e/o di prescrizione;
- i) le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

Art. 14 - Indennità

1. Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.M. 180/2010, come modificato dal DM 145/2011, art. 16, e dalla tabella liberamente redatta dall'organismo.
2. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato in base a quanto stabilito nell'articolo 9 del presente regolamento e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.
3. Il rimborso delle spese amministrative e delle spese vive documentate è corrisposto da entrambe le parti prima dell'inizio dell'incontro preliminare di mediazione.
4. Gli onorari di mediazione sono corrisposti prima dell'inizio della procedura di mediazione e comunque prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art.11 del D.Lgs 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5 comma 1 bis del citato D.Lgs l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. Ove all'incontro preliminare le parti dichiarino di non voler iniziare la procedura di mediazione nessun compenso è dovuto a titolo di onorari di mediazione; gli importi eventualmente corrisposti in precedenza per onorari di mediazione sono rimborsati ai soggetti che li hanno versati.
5. Il compenso del mediatore è determinato nella misura del 60% dell'indennità complessivamente versata dalle parti all'Organismo di conciliazione sulla base di quanto stabilito dal presente articolo,

Art. 15 - Criteri di determinazione dell'indennità

1. L'indennità comprende le spese amministrative e di segreteria e gli onorari di mediazione. E' poi sempre dovuto il rimborso delle spese vive documentate sostenute dall'organismo di mediazione.
2. A titolo di rimborso delle spese amministrative e di segreteria, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 oltre IVA per le liti di valore fino a € 250.000,00 e di euro 80,00 oltre IVA per quelle di valore superiore. Detto importo è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per gli onorari di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L'importo massimo degli onorari di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto, tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1 bis del decreto legislativo, non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Consiglio Direttivo dell'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9. Le spese di mediazione sono corrisposte per intero prima dell'inizio del primo incontro di mediazione. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1 bis, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

10. Le indennità di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010.

11. Per quanto riguarda, invece, il compenso dell'esperto nominato in mediazione, si rinvia a quanto previsto dagli artt. 9 e 14 del presente regolamento.

12. Il rimborso delle spese amministrative e di segreteria di cui al n. 2 del presente articolo, così come il rimborso delle spese vive documentate sostenute dall'organismo di mediazione sono dovute da ciascun soggetto che partecipa alla mediazione.

13. Gli onorari di mediazione indicati sono dovuti in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

14. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

Art. 16 - Indennità per i non abbienti

1. Qualora la mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del D.P.R. 30.05.2002 n.115, è esonerata dal pagamento dell'indennità.

2. A tal fine essa è tenuta a depositare presso l'Organismo di mediazione un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell'istanza, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

3. Il mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto dal comma precedente deve svolgere la sua prestazione gratuitamente.

4. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta in misura corrispondente al numero delle parti che non risultino ammesse al gratuito patrocinio.

5. L'Organismo di mediazione tiene un registro nel quale annota i procedimenti indicati nel presente articolo.

6. Il registro contiene il riferimento al numero di procedimento, al nominativo del mediatore, all'esito della mediazione, all'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta.

7. Il Consiglio dell'Ordine può disporre, in sede di bilancio consuntivo annuale, il riconoscimento di un'indennità da ripartirsi tra i mediatori che abbiano svolto la loro opera nei procedimenti di cui al presente articolo.

Art. 17 - Mediazioni svolte con modalità telematiche

Ove la mediazione sia effettuata con modalità telematiche, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d. lgs 28/2010 si applicheranno lo specifico regolamento dedicato alle mediazioni telematiche che costituisce parte integrante del presente regolamento e, in quanto compatibili, le norme del presente regolamento.

Art. 18 - Norma di chiusura

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Regolamento si applica il Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche ed il Decreto Ministeriale n.180/2010.

Art. 19 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, insieme allo Statuto dell'Organismo di mediazione, viene depositato presso il Ministero della Giustizia ai sensi del Decreto Legislativo n.28/2010 e del Decreto Ministeriale n.180/2010 ai fini dell'iscrizione nel Registro degli Organismi.
2. Le norme e le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo all'iscrizione dell'Organismo di mediazione nel Registro degli Organismi.

Art. 20 - Modifiche del Regolamento

1. Ogni successiva modifica del Regolamento deve essere approvata dal Consiglio dell'Ordine e deve essere comunicata al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art.16, terzo comma, del Decreto Legislativo n. 28/2010.
2. Ogni modifica del Regolamento diviene efficace decorsi sessanta giorni dal compimento delle formalità di cui al comma precedente, senza che siano state effettuate osservazioni dal Ministero della Giustizia.